



**Modalità di pagamento delle somme dovute dagli intermediari
a seguito delle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie**

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF), *“Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di:*

- a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;*
- b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;*
- c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila”.*

Nei casi in cui la decisione assunta dal Collegio giudicante sia di accoglimento in tutto o in parte del ricorso presentato all'Arbitro, l'intermediario sarà tenuto al versamento alla Consob di un importo definito secondo i criteri indicati nel sopra richiamato art. 18, comma 3.

Detto contributo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di avvenuto inserimento all'interno dell'area riservata del sito www.acf.consob.it della decisione del Collegio, alla quale l'intermediario, ovvero un suo procuratore, potranno accedere con le credenziali loro rilasciate.

L'importo da versare dovrà essere pagato mediante bonifico sul c/c n. 60000X02 intestato a «Consob – altre entrate», presso Banca Popolare di Sondrio/Agenzia n. 25 Parioli, Viale Parioli 39/B, 00197 Roma (RM) - Cod. 05696 – Cab. 03225 – Codice BIC/Swift POSOIT22 – IBAN IT88F0569603225000060000X02.

All'atto del pagamento dovrà essere specificato il codice identificativo del ricorso (numero id.).

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata alla segreteria tecnica dell'Arbitro all'indirizzo acf@pec.consob.it.